



**TRIBUNALE DI ENNA**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'esecuzione,

vista l'istanza di riassunzione della presente procedura esecutiva,

**dispone**

che il professionista delegato prosegua con le operazioni di vendita come già delegate;

**ordina**

al creditore procedente ovvero al creditore ipotecario di primo grado se presente di versare al professionista delegato alla vendita – qualora quest'ultimo lo richieda e lo ritenga necessario – un ulteriore fondo spese per € 1.500,00 entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato;

**avvisa**

i creditori che in caso di mancato pagamento del fondo spese nel termine sopra indicato la presente procedura verrà dichiarata improseguibile per inattività delle parti;

**dispone**

che il professionista delegato, per le future vendite che non siano già state fissate provveda:

- a comunicare tempestivamente la necessità di un fondo spese e ove concesso il suo mancato versamento;
- ad adoperarsi affinché (nel caso di aste deserte) siano eseguite almeno 3 vendite all'anno;
- a relazionare sullo stato occupativo dell'immobile, specificando se lo stesso risulta libero o occupato sulla base di un titolo opponibile alla procedura, al fine dell'eventuale emissione dell'ordine di liberazione (avendo cura quindi di specificare i dati catastali dell'immobile staggito);
- a redigere ogni 6 mesi una relazione sull'attività svolta, specificamente indicando se l'ordine di liberazione eventualmente emesso sia stato eseguito o meno, spiegandone in tal caso le ragioni, le date delle aste tenute e i relativi prezzi base, le ragioni che ostacolano la chiusura della procedura, proponendo altresì gli strumenti atti a superare i detti ostacoli (ad es. prezzo eccessivo, mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni urbanistiche o catastali, autorizzazione all'espletamento di lavori di piccola manutenzione etc.)

**richiamando** espressamente per quanto non previsto in questa ordinanza in merito alle modalità di vendita l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita e disponendo che **non** venga effettuata la pubblicità sul Newspaper Astelegale (per le successive vendite non ancora fissate);

**ritenuto** che non sussiste la necessità di sentire le parti, atteso che il creditore procedente ha già manifestato il suo interesse alla prosecuzione della presente procedura esecutiva, tramite il deposito dell'istanza di riassunzione.

Si comunicati.

Enna, 22/11/2021

Il G.E.

dott.ssa Sara Antonelli

